

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE “ NOVUM ”

## ART. 1

### COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'associazione denominata “NOVUM” con sede provvisoria in Senigallia, via Mastai n° 14.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati per le finalità istituzionali di cui all'art. 3.

**L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione di Associazione di Promozione Sociale:**

**“A.P.S. NOVUM”.**

L'Associazione svolge prevalentemente la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Marche, dell'Italia e della Comunità Europea. Può comunque svolgere la propria attività, dopo delibera dell'Assemblea Ordinaria, in qualunque altro paese del mondo.

L'Associazione può istituire sedi operative in altre regioni e/o nazioni che si raccorderanno con l'associazione attraverso statuti locali redatti e approvati dal Consiglio Direttivo.

## ART. 2

### DURATA

L'Associazione ha durata illimitata

## ART. 3

### SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

In particolare, l'Associazione orienta la propria attività al fine di:

- Promuovere la formazione dei propri iscritti sul piano spirituale e sociale
- Promuovere nel mondo i principi evangelici che stanno alla base del lavoro, della creazione e dell'uomo con adeguati incontri formativi, giornate di promozione e sensibilizzazione e favorendo all'occorrenza cooperative di lavoro o altre forme di attività produttive che saranno completamente autonome dall'A.P.S. NOVUM.
- Collaborare con quante più associazioni esistenti per aumentare il “COMUNE BENE”.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare di:

- Modificare il modo di pensare sociale e il modo di fare imprenditoria
- Trasmettere nella società il messaggio che tutte le persone hanno la stessa dignità e hanno gli stessi diritti e doveri a prescindere dalla razza, dal paese di provenienza, dal sesso, dall'attività svolta o dall'incarico ricoperto.
- Trasmettere nella società il messaggio che la produzione di reddito non è lo scopo primario del lavoro per cui le ore impiegate nell'attività lavorativa non devono precludere la possibilità di avere tempo per attuare la crescita umana, sociale e spirituale di ogni persona.
- Far capire che il lavoro deve rispettare tutta la creazione e per tale motivo ogni imprenditore e ogni persona deve salvaguardarla e custodirla come è nell'ordine naturale e nel pensiero del Creatore.
- Far capire che il lavoro deve essere retribuito con uno stipendio che sia adeguato alle esigenze di una vita dignitosa e per tale motivo deve essere riparametrato tra uno, per i lavori più semplici, a tre, per i lavori più complessi e di responsabilità.  
Tale riparametrazione si applica a qualunque attività dipendente e dirigenziale: privata, pubblica e/o comunque costituita.

## ART. 4

### I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

- 1) **soci fondatori**: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente dell'"Associazione Centro Servizi Europa" avvenuta in data venerdì 1 maggio 2011 deliberando la costituzione di detta Associazione. Tali soci avranno i diritti e i doveri dei soci stabiliti nei successivi articoli e durante le attività che svolgeranno promosse dall'APS NOVUM assumono la denominazione di "Consulenti per la Cooperazione";
- 2) **soci ordinari**: si considerano tali tutti i soci che aderiscono all'Associazione e hanno i diritti e i doveri dei soci stabiliti nei successivi articoli;
- 3) **soci onorari o benemeriti**: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita e alla diffusione dell'Associazione. Tali soci non godono dei diritti e dei doveri dei soci stabiliti nei successivi articoli. I soci onorari o benemeriti non sono tenuti al versamento delle quote sociali;
- 4) **soci simpatizzanti**: si considerano tali coloro che condividono il fine dell'APS NOVUM ma per vari motivi non possono partecipare attivamente o in modo continuativo alla vita dell'associazione. Tali soci non godono dei diritti e dei doveri dei soci stabiliti nei successivi articoli.

I **Consulenti per la Cooperazione (soci fondatori)** nella fase iniziale per raggiungere la costituzione dell'A.P.S. hanno elaborato un progetto di massima denominato "CENTRO SERVIZI EUROPA", hanno dato vita alla relativa Associazione "CENTRO SERVIZI EUROPA" e hanno proceduto all'analisi della situazione economico-politica per l'impianto del progetto sul territorio.

I **Consulenti per la Cooperazione** una volta che l'APS NOVUM sarà operativa si attiveranno per contattare:

- 1) **Le istituzioni**
  - a) *Comuni*
  - b) *Province*
  - c) *Regioni*
  - d) *Stato/i*
  - e) *Unione europea*
- 2) **Le organizzazioni del lavoro**
  - a) *Sindacati*
  - b) *Associazioni*
  - c) *Albi professionali*
- 3) **Le parti sociali**
  - a) *Associazioni no-profit*
  - b) *Associazioni di cittadini*
  - c) *Partiti politici, movimenti apolitici e altro*
- 4) **Le Banche, le B.C.C. e le Banche Etiche**

## ART. 5

### MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate per iscritto dal presidente o da un suo delegato.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci. I soci simpatizzanti, onorari e benemeriti vengono registrati su un registro distinto da quello degli altri soci e tale registro è solo informatizzato.

## ART. 6

### PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (*vedi art. 24 comma 2 c.c.*).

L'esclusione dei soci è deliberata dal consiglio e ratificata nella prima Assemblea convocata:

- 1) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- 2) per ripetute violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- 3) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per il 2° anno. L'importo dell'ammontare della quota annuale è da versare a partire dal 1 gennaio di ogni anno successivo a quello sociale per cui si è già versata la quota associativa.

L'ammontare della quota annuale sarà trasmessa per iscritto (e-mail con ricevuta di lettura) a tutti i soci entro la data del 31 dicembre. La stessa dovrà essere versata obbligatoriamente entro il 31 marzo a seguire.

La mancata corresponsione della quota annuale per tale data fa decadere automaticamente il socio. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (*vedi art. 24 comma 4 c.c.*).

## ART. 7

### DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto a:

- 1) partecipare attivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ad eccezione dei soci minorenni;
- 3) accedere alle cariche associative;
- 4) prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia tramite richiesta scritta;
- 5) proporre nuove iniziative da intraprendere

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4) a versare la quota associativa annuale **tranne i soci onorari o benemeriti**;

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

## **ART. 8**

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) il Consiglio Direttivo: composto da Presidente, Vice-presidente, Segretario ed Economo
- 3) Il Collegio dei revisori dei conti;

L'elezione agli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Il Consiglio direttivo può decidere di nominare fino a due componenti da aggiungere allo stesso Consiglio, a cui affidare particolari compiti e/o mansioni senza la deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Una delle cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario nella fase costitutiva e fino all'elezione del successivo Consiglio direttivo assume anche l'incarico di Economo.

## **ART. 9**

### **ASSEMBLEA**

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o suo delegato.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio di sua fiducia tramite delega scritta, firmata e accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del socio delegante. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

## **ART. 10**

### **CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA**

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità (*vedi art. 20 c.c.*).

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- 2) elegge i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori;
- 3) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- 4) delibera l'esclusione dei soci;
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi ai soci almeno 10 giorni (ridotti a 3 giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, *che non può essere fissata prima che siano trascorse 72 ore ( ridotte a 6 ore in caso di convocazione*

*urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.*

*In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.*

#### **ART. 11**

### **VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci più uno.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (*vedi art. 21<sup>1</sup> c.c.*).

#### **ART. 12**

### **VOTAZIONI**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per:

- 1) le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti,
- 2) per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (*vedi art. 21 c.c.*).

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto (*vedi art. 21<sup>1</sup> c.c.*).

#### **ART. 13**

### **VERBALIZZAZIONE ASSEMBLEE**

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede e/o trasmesse a tutti i soci per posta ordinaria o elettronica.

#### **ART. 14**

### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione.

Esso è formato da 4 membri, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente, un Segretario e un Economo.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- 3) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- 4) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- 5) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, anche tramite e-mail, da recapitarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione, contenente l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 5 riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

## **ART. 15**

### **I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI**

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- 1) il libro dei soci;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti;
- 5) il libro giornale della contabilità sociale;
- 6) il libro dell'inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina.

## **ART. 16**

### **IL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti, egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri deliberativi chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

## **ART. 17**

### **IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice presidente è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

## **ART. 18**

### **IL SEGRETARIO**

Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

## **ART. 19**

### **L'ECONOMO**

L'Economo è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e ogni membro con altri incarichi del Consiglio stesso può assumerne all'occorrenza le funzioni.

Egli è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare trimestralmente al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale. L'Economo effettua personalmente i pagamenti stabiliti nelle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

## **ART. 20**

### **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.

Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, con particolare riguardo alla consistenza di cassa ed all'operato dell'economo.

Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'Assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate nel corso d'anno.

## **ART. 21**

### **GRATUITA' DEGLI INCARICHI**

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

E' vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

## **ART. 22**

### **PATRIMONIO**

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- 1) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- 2) dai contributi dei propri soci;
- 3) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- 4) da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura e comunque autorizzate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **ART. 23**

#### **ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea (*vedi art. 20 c.c.*).

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 15 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

### **ART. 24**

#### **SCIOGLIMENTO**

Lo scioglimento dell'Associazione (*vedi art. 27 c.c.*) è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (*vedi art. 31 c.c.*).

### **ART. 25**

#### **RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Senigallia, 06 marzo 2013

#### **I SOCI FONDATORI**


##### **Il Presidente**

Sartini Giorgio



##### **Il Vice-Presidente**

Gaggini Maurizio



##### **Il Segretario**

Schiaroli Francesco



##### **L' Economo**

Pasquali Alfredo

